

FOGLIO INFORMATIVO INNOVAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA SPA

contenente informazioni sull'intermediario del credito, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del servizio offerto.

Il presente Foglio Informativo è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del Titolo VI e VI-bis del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modifiche e delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche). Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Il Foglio Informativo inoltre rimane sempre disponibile per la clientela, su supporto cartaceo, presso ciascun locale aperto al pubblico di Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., nonché offerto e scaricabile su supporto durevole dal sito web della Società all'indirizzo www.innovafinspa.it.

Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., di qui in avanti semplicemente "Innovafin" o "Società" o "Mediatore", La invita a leggere con attenzione il presente Fascicolo Informativo, esso si compone di un Glossario e di n. 6 sezioni: • Sez.1 - Informazioni sulla Società, • Sez. II - Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia, • Sez. 3 - Condizioni economiche per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia, • Sez. IV - Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia, • Sez. V - Diritti e obblighi del Cliente, • Sez. VI - Obblighi del mediatore creditizio. Per il contatto con il pubblico i mediatori creditizi si avvalgono di dipendenti e collaboratori censiti, abilitati e registrati in OAM- Organismo Agenti e Mediatori, il Cliente può consultare il relativo elenco tenuto dall'OAM all'indirizzo www.organismo-am.it, al fine di verificare la regolare iscrizione della Società e dei propri dipendenti e collaboratori con cui si è relazionato.

GLOSSARIO

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
- **Consumatore.** La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Locale aperto al pubblico o dipendenza.** La sede del mediatore creditizio e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Reclamo.** Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- **Tecniche di comunicazione a distanza.** Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.
- **T.U.B..** Testo Unico Bancario, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
- **T.U.F..** Il Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), rappresenta il principale corpus normativo italiano in materia di mercati e intermediari finanziari.
- **Finanziatore.** Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.
- **Mediatore creditizio.** Colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
- **Intermediario finanziario.** Società che svolgono attività finanziaria iscritte all'Albo di cui al Titolo V del Decreto Legislativo l° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.
- **Tasso annuo effettivo globale o TAEG.** Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore; i parametri che lo compongono sono fissati dalla legge. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
- **Contratto di credito.** Il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
- **Costo totale del credito.** Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi: i) i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte; ii) i costi di valutazione del bene immobile, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
- **O.A.M..** Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB.
- **TEG – Tasso effettivo globale.** Con il termine TEG, il cui acronimo significa Tasso Effettivo Globale, si indica il tasso oltre il quale scatta il cosiddetto tasso usurario. È la Banca d'Italia che, ogni tre mesi, utilizza il TEG per determinare i tassi usurari, per calcolare i quali si utilizza il TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio – che si ottiene dalla media dei tassi effettivi che vengono applicati sui finanziamenti, aumentandolo di

un quarto. La cadenza trimestrale è data dalla determinazione che, in questo lasso di tempo, viene effettuata dal Ministero del Tesoro che a sua volta comunica alla Banca d'Italia il tasso di riferimento.

SEZ. 1 - INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., cod.fisc. p.iva e iscrizione al Registro Imprese di Roma al n. 18093861005, REA RM-1761196, con sede legale in Roma (RM) alla Via Ostiense n. 131L, iscritta con n° M663 all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., indirizzo di posta elettronica P.E.C. aziendale: innovafin@pec.it, email servizio clienti: info@innovafinspa.it, e-mail reclami: reclami@innovafinspa.it – sito web: www.innovafinspa.it.

Ai sensi dell'art. 128-novies del T.U.B. Innovafin ha stipulato una polizza di assicurazione RC Professionale Mediatore Creditizio - sulla responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

SEZ. 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, di qui in avanti anche "Finanziatore" previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 *septies* del T.U.B.. ed ai loro dipendenti e collaboratori.

3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) previsto dall'articolo 128-undecies del T.U.B..

4. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché' attività connesse o strumentali.

5. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia;

6. Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., in qualità di mediatore creditizio, può agire con Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati o non convenzionati. In entrambi i casi il mediatore è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche. Il Cliente può individuare l'elenco completo delle Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati con Innovafin nella sezione "trasparenza" del sito internet aziendale. La mediazione creditizia può prevedere un'attività di consulenza, un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento inviate dai potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse), lo svolgimento di una prima istruttoria per conto della banca e/o dell'intermediario finanziario erogante e la trasmissione di tali richieste alle banche e/o agli intermediari finanziari. Innovafin, all'esito di una preliminare attività di istruttoria finalizzata a raccogliere le esigenze del Cliente, si adopererà a ricercare il Finanziatore al fine di soddisfare l'esigenza di liquidità. Innovafin, oltre a un'attività di consulenza, sulla base delle richieste del Cliente provvede a svolgere le attività di seguito elencate qualora le medesime possano avere quale effetto la messa in contatto del Cliente con l'intermediario erogante e la successiva concessione e perfezionamento del contratto di finanziamento:

- attività di raccolta delle firme del cliente, la conseguente autenticazione da parte del Mediatore, strumentale all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dagli articoli 18 e ss. del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
- l'individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente,
- la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata,
- la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato,
- la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti,
- lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro di tali richieste a quest'ultimo.

Innovafin non eroga attività di consulenza che non sia direttamente riferibile alla possibile conclusione di un contratto di finanziamento tra il Cliente e l'intermediario erogante.

7. L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, rappresentanza, subordinazione o para subordinazione tra il mediatore e il Finanziatore da una parte e il potenziale cliente dall'altra. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento, in merito al quale ogni decisione è rimessa alla banca e/o intermediario finanziario prescelto. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

8. In caso di co-mediazione l'attività svolta dal mediatore può consistere, alternativamente: (i) nella messa in contatto del cliente con un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM che, se del caso, si occuperà di inoltrare la manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari; (ii) nell'inoltro della manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari per conto di clienti segnalati da un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM.

9. Al cliente vengono consegnati, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti e ai servizi offerti, il documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura, la copia idonea per la stipula del contratto di mediazione ed il "documento di sintesi" che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto medesimo, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. Il documento di sintesi sulla mediazione riporta le condizioni economiche del servizio e costituisce il frontespizio del contratto di mediazione.

10. Banca e intermediari finanziari con cui Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. opera in convenzione.

L'elenco completo delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati con il mediatore è disponibile presso gli uffici operativi della società o verificabile sul sito internet alla sez. "Trasparenza".

SEZ. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso ed il corrispettivo è concordato tra il mediatore creditizio ed il cliente esclusivamente in forma scritta a mezzo apposito mandato di mediazione.

Le convenzioni con banche ed intermediari finanziari sono stipulate da Innovafin senza obblighi di esclusiva e prevedono, di norma, una commissione a favore di Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A., la cui misura viene determinata in funzione del Finanziatore e della tipologia di prodotto/servizio oggetto della mediazione. La provvigione spettante a Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

| TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO | PROVVIGIONE MASSIMA DEL MEDIATORE |
|---|---|
| Mutuo ipotecario a consumatore | 4,00% calcolato sull'importo del finanziamento. |
| Credito al consumo ad eccezione dei prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto e delegazione | 8%, calcolato sull'importo del finanziamento. |
| Cessione del quinto e delegazione di pagamento | 15,00% calcolato sul montante lordo (montante lordo inteso quale somma delle rate costituenti l'intero piano di ammortamento di rimborso); in alcuni casi la Provvigione, in aggiunta alla quota variabile, potrà prevedere un importo di ammontare fisso che in ogni caso non potrà superare euro 250,00 Tale provvigione (sia la componente variabile sia quella, eventuale, in misura fissa) sarà versata direttamente dall'istituto finanziatore alla Società e sarà ricompresa nel calcolo del Taeg riportato nella modulistica contrattuale dell'istituto finanziatore. |
| Spese di istruttoria | Fino ad un massimo di € 1.000,00 |
| Spese documentate | Fino ad un massimo di € 500,00 |
| Penali e nel caso il Cliente: a) si renda responsabile di una o più violazioni del patto di esclusiva; b) revochi senza giustificato motivo il mandato conferito al Mediatore prima della scadenza naturale del presente Contratto; c) rinunci ingiustificatamente alla accettazione del finanziamento in questione. | € 500,00 |

Tale provvigione verrà determinata dalle parti, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. Qualora al momento della stipula del contratto di mediazione il puntuale corrispettivo non sia noto e Innovafin non sia in grado di indicare l'importo effettivo delle eventuali commissioni e spese, rientranti nei massimali di cui alla tabella sopra rappresentata, tale compenso sarà individuato successivamente sulla base del prodotto e del Finanziatore prescelto, e sarà puntualmente riportato nella documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dall'Istituto erogante (ad es. Pies – Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, Secci – Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori).

Il Mediatore, ove previamente convenuto con il Finanziatore convenzionato, potrà porre le commissioni e spese della mediazione a esclusivo carico di uno o più finanziatori, in tal caso nessun compenso sarà dovuto direttamente dal Cliente. Su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare, il Mediatore fornisce al Cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore ex art. 120 decies, 2º comma del D. Lgs 385 del 1º settembre 1993 e successive modifiche. La provvigione e le spese se e per quanto previsto dalla legge sono inclusi nel calcolo del TAEG (Tasso annuo effettivo globale) del prodotto finanziario. Il compenso per l'attività di mediazione svolta da Innovafin sono posti a carico del Cliente e/o del Finanziatore, in base agli accordi intervenuti nei singoli contratti di mediazione; al Cliente verrà richiesto di autorizzare la corresponsione dei corrispettivi di mediazione, direttamente convenuti a suo carico, mediante trattenuta dal netto ricavo dell'operazione di Finanziamento per la successiva trasmissione a mezzo bonifico bancario a Innovafin, ciò fermo restando l'eventuale preliminare disponibilità del Finanziatore a collaborare in tal senso.

Il Cliente, fatto salvo l'onere di corrispondere l'intero importo delle provvigioni maturate dal Mediatore, resta obbligato a corrispondere a titolo di penale in favore di Innovafin una somma determinata in euro 500,00 (cinquecento) laddove:

- a) si renda responsabile di una o più violazioni del patto di esclusiva;
- b) revochi senza giustificato motivo il mandato conferito al Mediatore prima della scadenza naturale del presente Contratto;
- c) rinunci ingiustificatamente alla accettazione del finanziamento in questione.

SEZ. 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Durata. L'incarico di mediazione ha una durata di mesi tre, decorso tale termine, ove non sia intervenuta disdetta da parte del Cliente almeno 15 giorni prima del suo spirare, l'incarico si intenderà rinnovato tacitamente per una sola volta e per egual periodo. Decorso tale ulteriore periodo l'incarico s'intenderà definitivamente decaduto.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia. Lo svolgimento della mediazione creditizia ha per oggetto la messa in relazione con banche ed intermediari finanziari, al fine della concessione di un finanziamento.

3. Natura dell'incarico e assenza di rappresentanza. L'incarico viene conferito dal Cliente senza attribuire al Mediatore alcun potere di rappresentanza ai sensi dell'art 1742 c.c.. Il Mediatore non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari. Il Cliente conferisce l'incarico di mediazione avente natura di esclusiva e di irrevocabilità per l'intera sua durata; il Cliente, per tutto il periodo di efficacia del contratto, resta obbligato a non conferire analogo incarico ad altri mediatori creditizi e/o a diversi soggetti, anche non professionali, né ad operare personalmente nella ricerca. Il

Mediatore non potrà compiere atti che impegnino il Cliente nei confronti di Banche o altri intermediari finanziari senza la preventiva autorizzazione del Cliente.

4. Recesso del Cliente. Il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento ed azionare il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla conclusione avvenuta mediante sottoscrizione delle Parti, fatto salvo il caso in cui l'incarico sia stato già completamente adempiuto dal Mediatore attraverso l'individuazione e la conferma della possibilità di perfezionamento del Finanziamento richiesto. Il Cliente potrà avanzare il recesso inviando al Mediatore una raccomandata A/R all'indirizzo indicato, ovvero inviando una PEC all'indirizzo: innovafin@pec.it. Anche il Mediatore potrà rimettere anticipatamente l'incarico ricevuto e risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) mancata consegna da parte del Cliente della documentazione richiesta;
- b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni veritieri;
- c) dichiarazioni inesatte e/o non veritieri da parte del Cliente in ordine ad eventuali elementi pregiudizievoli a suo carico;
- d) accertamento di condotta dolosa del cliente.

5. Reclami – Controversie. I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r a: Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. Roma (RM), Via Ostiense n. 131L, oppure a mezzo pec all'indirizzo innovafin@pec.it, oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo reclami@innovafinspa.it.

In tema di reclami si precisa che l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con Innovafin. Tale organismo, infatti, è competente unicamente per i ricorsi che il Cliente volesse presentare nei confronti degli intermediari eroganti (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art 106 TUB, confidi).

6. Foro competente. Per la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di mediazione è competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato italiano.

7. Utilizzo tecniche di comunicazione a distanza. Ai sensi dell'Art. 67-sexiesdecies del Codice di Consumo il Cliente, ai fini della instaurazione e della conclusione del rapporto di mediazione, può prestare consenso e autorizzare l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consistenti in sistemi di chiamata senza intervento di un operatore, mediante dispositivi automatici e altre diverse tecniche di comunicazione a distanza quando le stesse consentono una comunicazione individuale. Anche in tal caso i dati verranno trattati dal Mediatore nel rispetto del Regolamento UE/2016/679. Si precisa che in qualsiasi momento il cliente potrà richiedere di modificare o interrompere in tutto o in parte l'uso delle tecniche di comunicazione a distanza. Una dettagliata informativa sui diritti del Cliente e sulle modalità e le finalità del trattamento vengono rese dal Mediatore all'atto della richiesta di mediazione. Separato consenso viene richiesto per l'utilizzo dei sistemi di comunicazione sopra richiamati. Il Cliente manifesta il medesimo consenso e concede la medesima autorizzazione di cui sopra anche ai fini dell'eventuale sottoscrizione del contratto di mediazione, di quanto necessario e propedeutico all'instaurazione del rapporto di mediazione e della efficiente gestione del rapporto costituitosi.

SEZ.5 DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Diritti del Cliente

- Trasparenza. Il Cliente, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, ha diritto a ricevere e prendere visione del Foglio Informativo, di una copia completa del Contratto idonea per la stipula e del Documento di sintesi sulle principali caratteristiche economiche del contratto; documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente presso i locali di Innovafin aperti al pubblico e nell'area "Trasparenza" del sito www.innovafinspa.it. La consegna della copia completa del Contratto non impegna ancora il Cliente alla stipula dello stesso Contratto, il quale sarà da considerare concluso soltanto in seguito alla sottoscrizione del Cliente ed alla successiva conferma di accettazione da parte di Innovafin; sino ad allora la copia consegnata rappresenta unicamente una proposta contrattuale di Innovafin. Il Cliente, con la propria sottoscrizione in calce al contratto di mediazione, attesta altresì la contestuale ricezione di una copia del medesimo contratto, nonché di copia del presente "Foglio Informativo", datato e aggiornato. Il Foglio informativo, inoltre, viene messo a disposizione presso ciascun locale Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. aperto al pubblico ovvero presso il sito aziendale www.innovafinspa.it, presso i quali il Cliente potrà asportarne copia su supporto durevole in qualsiasi momento,

- Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche il Foglio informativo in pdf scaricabile e stampabile;

- Nel caso di credito al consumo, il Cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio (ove autorizzato dal finanziatore), prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante, ivi compresa la Guida relativa al prodotto finanziario selezionato ove prevista.

- Il cliente che richiede un finanziamento ha sempre diritto a ricevere copia del "Foglio Informativo" relativo all'operazione di finanziamento offerta dal finanziatore, in particolare, nel caso in cui il prodotto offerto rientri nel "credito ai consumatori" di cui al Titolo VI Capo II del TUB, il cliente ha diritto a ricevere il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. Secci, acronimo di Standard European Consumer Credit Information). Nel caso di credito immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI Capo I-bis del TUB, il Mediatore Creditizio fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES). Il modulo è consegnato tempestivamente, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120-undecies, comma 1 del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.

- Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;

- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;

- Innovafin potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori; fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore

ex art.120 decies, del D.lgs. 385/93 e successive modifiche. Tali informazioni possono essere richieste a Innovafin a mezzo raccomandata a/r da inviarsi all'indirizzo di seguito riportato: Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. – Viale Ostiense, 131/L 00187 Roma, ovvero a mezzo pec all'indirizzo : innovafin@pec.it.

2. Obblighi del Cliente

- fornire a Innovafin la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Innovafin;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritieri, complete ed aggiornate;
- consegnare a Innovafin tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Innovafin da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Innovafin le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

SEZ. 6 OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

- mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

MESSA A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE DEL FOGLIO INFORMATIVO CONTENENTE UNA DETTAGLIATA INFORMATIVA SUL MEDIATORE CREDITIZIO, SULLE CARATTERISTICHE E SUI RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SULLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il **Cliente** (nome e cognome)

con riguardo al rapporto di mediazione finalizzato alla messa in contatto con banche e intermediari finanziari **dichiara** quanto segue:

- di aver ricevuto copia del presente foglio informativo,
 di aver letto e ben compreso il contenuto del medesimo,
 di aver preso contatto con Innovafin Mediazione Creditizia S.p.A. per il tramite dell'operatore abilitato

(nome e cognome del Collaboratore Innovafin) _____

e-mail _____ Tel. _____

data _____

Il Cliente _____